



## Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Potenza

N° 69 Prot.

Potenza, 11 GEN. 2023

*Al Procuratore Aggiunto - sede*  
*Ai sostituti procuratori - sede*

*Al Questore di Potenza*  
*Al Questore di Matera*  
*Al Questore di Salerno*

*D.I.A. di Potenza*

*Comando Provinciale dei Carabinieri – Potenza, Matera e Salerno*

*Comando Provinciale della Guardia di Finanza - Potenza, Matera e Salerno*

*Ispettorato Provinciale del Lavoro – Potenza, Matera e Salerno*

*Comando del GICO della Guardia di Finanza - Potenza*

*Comandante NOE - Potenza e Salerno*

*Comandante ROS - Potenza*

*Comandante NAS - Potenza*

*Comandi Polizia Municipale del distretto*

*Ai Responsabili delle aliquote della Polizia Giudiziaria – sede*

*E, pc*

*Al Procuratore Generale - Potenza*

*Al Presidente del Tribunale di Potenza*

*Al Procuratore della Repubblica di Matera*

*Al Procuratore della Repubblica di Lagonegro*

*Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza*

*Al Presidente della Camera Penale di Potenza*

**Oggetto:** Decreto legislativo n. 150 del 30 dicembre 2022 – Direttive alla Polizia Giudiziaria

La presente direttiva – che segue l'entrata in vigore del decreto legislativa indicato in oggetto, che ha modificato profondamente gli assetti della giustizia penale, sia in materia processuale che sostanziale - vuole garantire nell'intero Circondario (e nel Distretto per i reati di propria

competenza distrettuale) una applicazione uniforme e coerente della nuova normativa da parte della Polizia Giudiziaria (e conseguentemente da parte di questo Ufficio ) nel corso delle indagini preliminari.

Seguiranno, nel corso di questo mese, due ulteriori direttive, una indirizzata ai PPMM dell'Ufficio ed un'altra al personale amministrativo, che avranno la medesima finalità.

Per ragioni di trasparenza, il presente atto indirizzato alla PG del Distretto ed ai PPMM dell'Uffici, viene trasmesso, non solo al Procuratore Generale ma per opportuna conoscenza, alla Presidenza del Tribunale, al Coordinatore dell'Ufficio Gip, alle rappresentanze del Foro.

Seguono una disamina (che tiene anche conto di analoghi provvedimenti presi da altri Uffici Giudiziari) della nuova normativa ed alcune indicazioni operative, suddivise in **sette Paragrafi** che coprono – o che, comunque, intendono coprire – tutte le materie su cui la Riforma incide direttamente sulle attività della Polizia Giudiziaria.

## **Paragrafo 1**

### **Ampliamento dei casi di reati procedibili a querela –**

Lo stesso ambito operativo delle attività della Polizia Giudiziaria è perimetrato e definito in modo nuovo dalla Riforma.

Possiamo dire che se per un verso – sotto un profilo quantitativo/numerico – le attività d'indagine dovrebbero drasticamente diminuire, per altro verso la quantità e la complessità degli adempimenti che per ciascuna indagine dovranno essere assicurati, crescerà in modo molto sensibile. Basterà sul punto, richiamare quanto di seguito sarà detto con riferimento alla documentazione della attività d'indagine.

La riduzione della quantità d'indagini che dovranno effettivamente essere svolte avviene, in primo luogo, sulla base della "Riforma Cartabia", attraverso una rilevatissima estensione della procedibilità a querela di parte di nuove figure di reato (fra cui anche reati di competenza distrettuale quale quello previsto dall'art. 640 *ter* c.p) come di seguito indicato :

- I) **lesioni personali volontarie (art. 582 c.p.)** anche se la malattia supera i venti giorni (ma non i 40 giorni poiché in tal caso il reato rimane procedibile d'ufficio integrandosi la fattispecie di cui all'art 583 cp in relazione alla quale si procede sempre di ufficio), salvo :
- a) nel caso ricorra l'aggravante ex art. 61 n. 11 *octies* c.p. (quando le lesioni siano arrecate in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività);
  - b) nel caso ricorra qualsiasi aggravante fra quelle indicate dall'art. 585 c.p.: in tale ipotesi si procede d'ufficio anche per lesioni di durata non superiore a venti giorni (e, ovviamente, per lesioni di maggiore durata). Vi fanno, tuttavia, eccezione le due ipotesi seguenti, nelle quali invece è stabilita la procedibilità a querela: (1) l'ipotesi in cui le lesioni siano state cagionate contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni, o contro il coniuge anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; (2) l'ipotesi in cui le lesioni siano state cagionate contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea

retta; nel caso in cui le lesioni superino i venti giorni e siano state cagionate a persona incapace o per età o per infermità, si procede d'ufficio;

- 2) **lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.)**: la procedibilità è d'ora in poi a querela, a meno che non ricorra taluna delle aggravanti previste dall'art. 590 bis c.p. (e cioè quella dell'aver cagionato lesioni gravi o gravissime essendo in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti, ovvero quella dell'aver cagionato lesioni gravi o gravissime commettendo una delle tre gravi infrazioni stradali descritte al quinto comma della norma);
- 3) **sequestro di persona (art. 605 c.p. primo comma)**: la procedibilità è d'ora in poi a querela, a meno che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità. Resta ferma la procedibilità d'ufficio se sono presenti le aggravanti indicate nei commi successivi (cioè dal 2° compreso in poi) dell'art. 605 c.p.;
- 4) **violenza privata (art. 610 c.p.)**: la procedibilità è d'ora in poi a querela, a meno che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità ovvero a meno che ricorrano le circostanze indicate dall'art. 339 c.p.. Giova sul punto rappresentare che la violenza privata -fattispecie che può in concreto essere anche di particolare gravità – ad una prima lettura della nuova normativa non appare procedibile di ufficio laddove ricorrano circostanze ad effetto speciale. Neppure, ad esempio, se ricorre l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art 416 bis 1 cp che non di rado si manifesta nella concreta consumazione della violenza privata (come del resto quella delle finalità di eversione dell'ordine democratico o di terrorismo) Ancora più esattamente potrebbe sembrare, si ripete, ad una prima lettura della riforma, che se ricorre la finalità di agevolare una associazione mafiosa il delitto di violenza privata è procedibile a querela, mentre se ricorre l'uso del cd metodo mafioso o terroristico, in alcuni casi (dunque non in tutti) sarebbe possibile procedere di ufficio se il fatto concreto sia sussumibile nell'ultima parte del 1° comma dell'art 339 cp , vale a dire *avvalendosi della forza d'intimidazione derivante da segrete associazioni esistenti o supposte*.  
Detto questo, tuttavia, poiché come di seguito vedremo, sulla base della presente riforma, il delitto di minaccia è procedibile di ufficio laddove ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale (fra cui quelle di cui agli artt. 270 bis e 416 bis 1 cp, cioè per terrorismo e mafia) e poiché il delitto di minaccia è elemento costitutivo del reato di violenza privata – da considerarsi reato complesso ex art 84 cp – trova applicazione l'art 131 cp che prevede che *nei casi preveduti dall'art 84 per il reato complesso* (NdR : nel nostro caso per il reato di violenza privata) *si procede sempre di ufficio se per taluno dei reati che ne sono elementi costitutivi e circostanze aggravanti si deve procedere di Ufficio*. Dunque sulla base di tale interpretazione che allo stato questo Ufficio fa propria, la violenza privata è sempre procedibile di ufficio nel caso ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.
- 5) **violazione di domicilio (art. 614 c.p.)**, per il quale la procedibilità è ora a querela, tranne che nei due casi seguenti in cui si procede d'ufficio: (1) se il fatto è commesso con violenza alle persone ovvero se il colpevole è palesemente armato; (2) se il fatto è commesso con violenza sulle cose in danno di persona offesa incapace per età o per infermità;
- 6) **ipotesi di furto aggravato previste dagli articoli 624 e 625 c.p.** (con la distinzione che si farà a proposito del n. 7 dell'art. 625 c.p. e con l'eccezione rappresentata dal n. 7 bis): pertanto, ove ricorra una qualsiasi delle circostanze indicate dall'art. 61 c.p. o dall'art. 625 c.p.(a parte il n. 7 e il n. 7 bis, come di seguito si dira), il reato è procedibile a querela.

- a. rimane procedibile d'ufficio il furto aggravato dall'art. 625 n. 7 bis c.p., e cioè il fatto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
- b. quanto al furto aggravate dall'art. 625 n. 7 c.p., va effettuata una distinzione: diviene procedibile a

querela il fatto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede, per necessita o per consuetudine o per destinazione (ad esempio il furo di una autovettura parcheggiata in strada); rimane invece procedibile d'ufficio il fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o su cose sottoposte a sequestro o a pignoramento, ovvero il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

**Si richiama l'attenzione della Polizia Giudiziaria sul fatto che l'art 624 bis cp è rimasto estraneo alla riforma dunque i furti in luoghi di privata dimora ed assimilati ed i furti con strappo (gli "scippi") rimangono procedibili di Ufficio.**

- 6) **turbativa violenta del possesso di cose immobili prevista dall'art. 634 c.p.:** e ora procedibile a querela, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità: in tal caso si procede d'ufficio;
- 7) **danneggiamento previsto dall'art. 635 primo comma c.p.:** e ora procedibile a querela. Rimane la procedibilità d'ufficio per due ipotesi: (1) nel caso in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità; (2) nel caso in cui il reato sia commesso in occasione del delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessita ex art. 331 c.p.;
- 8) **truffa prevista dall'art. 640 c.p., comma 1** per il quale la procedibilità a querela permane anche se ricorre l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 61 c.p. (cioè anche le truffe in cui è cagionato un danno di rilevante gravità sono procedibili solo a querela di parte);  
10) **frode informatica prevista dall'art. 640 ter c.p.** la procedibilità a querela ora stabilita anche se ricorre l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 61 c.p., mentre in tutti gli altri casi aggravati descritti dalla norma permane la procedibilità d'ufficio;
- 11) **contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ex art. 659 c.p., primo comma:** tuttavia, se il fatto ha ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici ovvero e commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, permane la procedibilità d'ufficio. Nulla e mutato, invece, per la diversa contravvenzione ex art. 659 c.p., secondo comma;
- 12) **contravvenzione di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p.:** salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, nel cui caso permane la procedibilità d'ufficio.

Eguale rilevante la modifica della **norma di cui all'art 649 bis c.p.** (casi di procedibilità d'ufficio), in relazione alla quale viene esclusa la recidiva dalle circostanze aggravanti che rendono i reati indicati in tale norma (previsti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e 646, secondo comma o aggravato dall'art. 61 primo comma n. 11), procedibili di ufficio. Si tiene conto solo delle circostanze aggravanti ad effetto speciale e della condizione di incapacità per età o per infermità della persona offesa. Dunque il recidivo riceverà, in tale caso, lo stesso trattamento dell'incensurato.

In controtendenza, invece - in tema di modifiche riguardanti la procedibilità - la riforma che riguarda il **reato di minaccia (art. 612 c.p.) in relazione al quale**, in controtendenza rispetto al complesso della riforma, la procedibilità d'ufficio, finora limitata al solo caso della ricorrenza delle circostanze indicate dall'art. 339 c.p., viene ampliata anche ad altri due casi: (1) quello in cui la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva; (2) quello in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità. In conseguenza di tale modifica è stata eliminata la menzione della minaccia grave nell'art. 623 ter c.p., norma che rimane in vigore per tutti gli altri casi ivi contemplati.

## Paragrafo 2

### Conseguenze concrete nell'attività di polizia giudiziaria, dell'ampliamento dei casi di procedibilità a querela

Va subito precisato che le norme che hanno previsto la procedibilità a querela per i reati sopra specificati, poiché aventi effetti penali di favore, si applicano immediatamente fin dal momento della loro entrata in vigore e, pertanto, a partire dal 30 dicembre 2022, anche ai reati anteriormente commessi. In altri termini: i reati commessi prima della riforma che rientrano – sulla base della “Cartabia” - nel catalogo dei reati procedibili a querela, pure diventano procedibili a querela. Vedremo di seguito come regolarsi operativamente in relazione a tali fattispecie.

Giova, sul punto, ricordare che il legislatore aveva previsto (cfr. art. 85 del D. Lgs. 150/2022 nell'originaria formulazione) il doveroso interpello della persona offesa, da parte del giudice o del pubblico ministero – a seconda della fase in cui si trova il procedimento - per accertare la volontà della stessa di querelarsi rispetto ai fatti contestati nei procedimenti penali già avviati per reati ora divenuti procedibili a querela. Tale previsione espressa, tuttavia, a seguito della sostituzione del Secondo comma dell'articolo 85 del decreto legislativo 150/2022, operata dalla legge 199/2022 del 30 dicembre 2022, di conversione del decreto legge n.162/2022, è rimasta solo per i casi in cui sono in corso di esecuzione misure cautelari personali, in relazione a reati ora divenuti procedibili a querela. In questi casi l'Autorità Giudiziaria che procede, nel termine di venti giorni dalla entrata in vigore della Riforma (e, pertanto, dal 30.12.2022) è tenuta ad interpellare (o a far interpellare, tramite la polizia giudiziaria) la persona offesa in ordine all'esercizio del diritto di querela. In difetto ne deriva la perdita di efficacia della misura cautelare.

Deve osservarsi che il legislatore non ha ritenuto di regolare espressamente il caso in cui – nei procedimenti già procedibili di ufficio ed ora su querela – sia in atto una misura cautelare reale. Caso forse più frequente di quello normato dal legislatore all'art 85 del citato decreto legislativo, essendo, ad esempio, per le truffe aggravate ex art 61 nr 7 cp molto più frequenti i sequestri preventivi che le misure cautelari personali.

Ebbene, sul punto, non può che ritenersi – in assenza di specifica previsione transitoria – che tali misure decadano immediatamente (o siano già decadute) ove *medio tempore* non sia intervenuta querela. Di qui l'obbligo del PM di disporre immediatamente la revoca del provvedimento cautelare reale nel caso di sequestro preventivo per reato procedibile ora su querela e, pre-riforma, di ufficio, nel caso di assenza di querela. Nondimeno i PPM di questo Ufficio si attiveranno – anche delegando la PG - per verificare quanto prima se la parte offesa che non ha avuto notizia del fatto costituente reato intenda presentare querela, e, in caso positivo, permanendone i presupposti, potranno richiedere nuovo provvedimento cautelare reale.

Eguale privo di espressa regolamentazione il caso in cui – nei procedimenti già procedibili di ufficio ed ora su querela- sia pendente un sequestro probatorio di cosa pertinente al reato o addirittura del corpo di reato.

Non vi è ragione, sul punto, di discostarsi da quanto superiormente osservato in tema di sequestro preventivo: in caso di assenza di querela, il sequestro probatorio deve essere revocato ed il bene deve essere restituito all'avente diritto, salvo quanto si è pure già detto sulla necessità che l'Ufficio di Procura si attivi per verificare se la parte offesa che non ha avuto notizia del fatto costituente reato, intenda sporgere querela e, in caso positivo, richiedere – permanendone i presupposti - nuovo sequestro probatorio.

Venendo ai casi in cui nei procedimenti non siano state emesse misure cautelari, è necessario distinguere: 1. se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato, deve sporgere querela nei 90 giorni successivi all'entrata in vigore della riforma, altrimenti il reato sarà dichiarato improcedibile per difetto di condizione di procedibilità; 2. se la persona offesa, invece, non ha avuto notizia del reato in suo danno, e dunque non ha potuto sporgere querela (si pensi al furto di una autovettura in relazione al quale il proprietario,

che la deteneva in località in cui non ha abituale dimora), si ritiene ragionevole che, almeno entro il momento della conclusione delle indagini, questo Ufficio dia comunicazione alla parte offesa della pendenza del procedimento in modo da consentire l'esercizio del diritto di querela. All'uopo si provvederà ad emettere specifica delega alla Polizia Giudiziaria.

**Quanto ai i reati ora procedibili a querela commessi a partire dal 30 dicembre 2022, la polizia giudiziaria dovrà svolgere di propria iniziativa e senza la necessità di delega, con immediatezza, due distinti accertamenti:**

- a) il primo è l'identificazione della persona legittimata a proporre querela<sup>1</sup> (accertamento che potrebbe non essere agevole, quando il soggetto leso sia una società o una persona giuridica);
- b) il secondo è la verifica se il soggetto leso e legittimato a proporre querela intenda o meno presentare l'istanza punitiva.

Va considerato, poi, che la persona offesa, titolare del diritto di querela, doverosamente informata dai verbalizzanti del fatto che ha il termine di tre mesi per decidere se proporre querela, potrebbe pure ritenere di non volersi esprimere immediatamente.

In difetto di presentazione immediata di querela, per l'intero catalogo dei nuovi reati procedibili a querela vi è assoluto divieto di procedere all'arresto in flagranza, al fermo o all'adozione di misure cautelari. Dunque sia chiaro: arresti e fermi nei casi di reati procedibili a querela in ogni caso possono essere effettuati solo se nell'immediatezza la parte offesa sporge querela, altrimenti la notizia di reato sarà trasmessa per le vie ordinarie a questo Ufficio.

### **Paragrafo 3**

#### **La documentazione degli atti**

Il decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 150 ha ampliato e rese più complesse le modalità di documentazione degli atti destinati a contenere le dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini, prevedendo, accanto all'ordinario processo verbale in forma scritta, la documentazione mediante riproduzione audiovisiva o fonografica per un numero significativo di ipotesi (nuovo art.134 c.p.p.). Il legislatore, privilegia la soluzione tecnica della registrazione a scapito del tradizionale verbale riassuntivo, che resta tuttavia necessario e deve essere redatto secondo le consuete modalità atteso che – per converso – la trascrizione della registrazione fonografica è eccezione e non regola.

**In particolare, ecco come, sulla base della nuova normativa, devono essere documentate le diverse tipologie di atti:**

**Assunzione di sommarie informazioni dalle persone informate sui fatti (art. 351 c.p.p.) da parte della polizia giudiziaria.**

Viene prevista in via generale la necessità di procedere alla riproduzione fonografica salva la contingente indisponibilità della necessaria strumentazione tecnica o di personale tecnico per l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti (art. 357, comma 3 *bis*, c.p.p.) se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2 lettera a) c.p.p. (vale a dire per tutti i reati più gravi, dall'omicidio alla rapina dall'estorsione ai reati di mafia e terrorismo, ecc) e

in tutti i casi in cui la persona informata sui fatti ne faccia richiesta. A tale riguardo, per garantire l'applicazione della norma, si prevede proprio questo: che la persona sentita sia avvisata del diritto di ottenere a sua richiesta la documentazione in forma fonografica dell'audizione, salva come detto, l'indisponibilità della necessaria strumentazione (art. 351, comma 1 *quater*, c.p.p.).

**Assunzione di informazioni da persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità (art. 357, comma 3<sup>ter</sup>, c.p.p.) da parte della polizia giudiziaria.**

Viene prevista la riproduzione audiovisiva oppure fonografica, a pena di inutilizzabilità dell'atto, salvo che vi sia una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o del personale tecnico ed inoltre congiuntamente sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto. Se tali ragioni di urgenza – che devono essere esplicitate nell'instestazione del verbale con riferimento a specifiche circostanze (ad esempio: pericolo che il teste venga minacciato o influenzato desunto da specifici elementi di fatto) – non sussistono l'atto va rinviato al momento in cui non vi è la disponibilità di tali strumenti.

**Interrogatorio di persona detenuta (art. 141 bis c.p.p.)**

La riproduzione audiovisiva (e non solo audio), a pena di inutilizzabilità dell'atto è la regola, la riproduzione solo fonografica viene ammessa solo nei casi in cui sia impossibile procedere alla riproduzione audiovisiva; tuttavia, nell'eventualità che manchino i mezzi necessari anche per la riproduzione fonografica deve farsi ricorso alla perizia o alla consulenza tecnica. Nella pratica, tali disposizioni interesseranno la polizia giudiziaria nei limitati casi in cui sia quest'ultima, e non personalmente il pubblico ministero, a procedere all'interrogatorio del soggetto detenuto, ove evidentemente questi sia detenuto per altra causa (non potendo essere delegato alla polizia giudiziaria l'interrogatorio di indagato detenuto in relazione ai fatti per i quali è in custodia).

**Assunzione di informazioni dall'indagato non detenuto (art. 350 c.p.p.) da parte della polizia giudiziaria**

Si richiede anche in questo caso (sulla base dell'art 357 cpp che richiama l'art 373 cpp) in via prioritaria la documentazione dell'interrogatorio anche con mezzi di riproduzione audiovisiva (non solo audio); in ogni caso, dovrà procedersi quantomeno con la riproduzione fonografica dell'interrogatorio, che sarà in questi casi sufficiente solo ove la pili completa riproduzione audiovisiva non sia possibile a causa di una contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico.

La trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva sarà disposta solo se "assolutamente indispensabile" (e potrà essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria). La valutazione sulla "assoluta indispensabilità" della trascrizione sarà riservata all'autorità giudiziaria procedente. Dal punto di vista operativo, pertanto, come si è già avuto modo di rappresentare, risulterà fondamentale accompagnare la riproduzione audiovisiva o la fonoregistrazione con un verbale riassuntivo dettagliato al fine di consentire al pubblico ministero delegante di percepire con immediatezza, mediante la semplice lettura, il tenore e il contenuto di massima delle dichiarazioni della persona informata sui fatti (demandando a un secondo momento la visione della registrazione), sia al fine di evitare -ove possibile- di disporre la trascrizione integrale delle registrazioni e il dispendio di tempo ed energie che inevitabilmente, comporterà.

Questo Ufficio per garantire il rispetto della normativa in esame e la massima certezza e inattuabilità delle attività d'indagine svolte, richiede alla Polizia Giudiziaria (ed ai PPMM) che la eventuale indisponibilità di strumentazione tecnica audio-visiva o audio o del personale tecnico, che consente, nei limiti indicati, di procedere alla documentazione dell'atto in forma esclusivamente riassuntiva, richiede che tale indisponibilità "contingente" sia attestata – anche con atto immediatamente successivo - dal Dirigente dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria a cui appartiene l'Ufficiale di PG che procede all'atto. Sarà, invece, lo scrivente a delegare un funzionario competente dell'Ufficio di Procura per analogo attestazione destinata ai PPMM che procedono all'atto direttamente.

Si precisa che per indisponibilità dell'apparecchiatura deve ritenersi l'indisponibilità in capo all'Ufficio e non in capo alla persona fisica che lo rappresenta in quel momento, non essendo in alcun modo coercibile l'utilizzo di apparecchiatura di proprietà privata dei verbalizzanti.

#### Paragrafo 4

Identificazione delle persone interessate al procedimento e avvisi e notifiche ex lege. L'indicazione del codice fiscale nelle informative di reato.

Il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ha introdotto delle significative novità individuandosi dei meccanismi che evitano duplicazioni di notifiche (concentrando le notificazioni degli atti dopo l'elezione di domicilio dell'indagato al solo difensore di fiducia o nominato di ufficio, ad eccezione degli atti introduttivi del giudizio) e incertezze sul buon esito delle notifiche stesse.

Quanto alle notifiche alla persona sottoposta alle indagini il modificato comma 3 dell'art. 349 c.p.p. (identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone), al fine di rendere più agevole e certa l'attività di notificazione degli atti, prevede che: "Quando si procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161, nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità". Ove il soggetto sia di nazionalità straniera, è necessario che si indichi nel verbale se lo stesso parla e comprende la lingua italiana.

Nel caso l'indagato non comprenda sufficientemente l'italiano, occorrerà fornire copia del verbale di elezione di domicilio (così come di tutti gli altri ulteriori atti eventualmente notificati) in un idioma a lui comprensibile, utilizzando moduli multi-lingua redatti nelle versioni maggiormente diffuse.

E' opportuno, infine, che nel verbale la polizia giudiziaria indichi se la eventuale conoscenza della lingua italiana lo ponga comunque in condizione di conoscere e capire il testo dei documenti processuali che gli vengono consegnati, evitando formule ambigue (frequenti nella prassi), quali ad es. "parla poco la lingua... comprende con sufficienza... ecc.", foriere di problemi interpretativi con risvolti processuali rilevanti.

Tra le novità di maggiore importanza si evidenzia, altresì, il nuovo obbligo per la polizia giudiziaria di invitare l'indagato ad indicare, ove presente, un indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità ove provvedere alle successive notifiche (si attendono al riguardo da parte del Ministero della Giustizia, tramite specifici regolamenti attuativi da emanarsi nei prossimi mesi, chiarimenti sulla natura e tipologia di indirizzi e-mail ammessi).

In tema di domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni, il nuovo art. 161 c.p.p., ai commi 01, 1, I bis e 4 bis, prevede:

*"01, La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se e nelle condizioni di indicare le norme di Legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e l'avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quella nominata d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni successivo mutamento.*

*I. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, a indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato/ o qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini all'imputato sana avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominata o che è contestualmente nominata, anche d'ufficio.*

*I bis. Della dichiarazione a elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi I e 2, è fatta menzione nel verbale. "*

*4bis. "Nei casi di cui ai commi I e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso"*

Dalla lettura del nuovo articolo 157, primo comma, c.p.p. e del 157 bis c.p.p. si ricava che la prima notifica va fatta consegnando il documento cartaceo (analogico) all'interessato (o alle altre persone indicate nella norma), mentre le successive vanno eseguite presso il difensore, salvo che si tratti degli atti introduttivi del giudizio, ossia la citazione all'udienza preliminare o la citazione diretta in giudizio ovvero del decreto penale di condanna.

Il nuovo articolo 157 bis comma 1 c.p.p. prevede che *"in ogni grado stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio".*

Il legislatore ha dunque distinto: **la notifica del primo atto va effettuata direttamente a mani dell'interessato o alle altre persone previste dal 157, comma 1, c.p.p.; le successive notifiche saranno effettuate presso il difensore di fiducia o d'ufficio, con regole diverse quando riguardino la citazione alle udienze (preliminare o citazione diretta) o il decreto penale di condanna.**

Bisogna, come detto, tenere distinte le notifiche: quelle che attengono alla citazione in udienza preliminare o citazione diretta o decreto penale e le altre. Con riguardo alle prime - atti introduttivi del giudizio - il 157 ter c.p.p. dispone che esse *"sono effettuate al domicilio dichiarato o eletto... In mancanza ... .. la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157 .... "*

Questa regola vale quando l'indagato non abbia avuto alcun precedente contatto, né alcun avviso dall'autorità procedente. Altrimenti si applicherà quanto disposto nel 161, commi 1 e 4, ossia la notifica presso il difensore che vale quando l'indagato, pur essendo stato avvisato, abbia omissso di dichiarare /eleggere domicilio o ne abbia indicato uno inidoneo.

Deve a questo punto essere chiarita la diversa regolamentazione introdotta dalla riforma, a seconda che il difensore sia stato nominato di fiducia, ovvero d'ufficio.

Se l'indagato ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia, questi non potrà rifiutare la domiciliazione, diventando quindi una sorta di domiciliatario *ex lege*. Per tale ragione è stato abrogato il comma 8 *bis* dell'articolo 157 c.p.p. che prevedeva tale facoltà.

Il difensore d'ufficio, invece, la potrà rifiutare in virtù della disposizione contenuta nel comma 4 *bis* dell'articolo 162 c.p.p. che prevede - come chiarito nella relazione illustrativa della riforma - che il difensore d'ufficio può non prestare l'assenso alla domiciliazione, in linea con l'attuale disposizione codicistica.

**b) querelante:** analoghe novità sono previste per quanto riguarda la persona offesa.

In particolare, e ora previsto l'obbligo per la persona offesa dal reato, in sede querela, di dichiarare o eleggere domicilio idoneo, in cui ricevere tutte le successive comunicazioni, con obbligo di comunicare ogni sua modifica. Pertanto, la polizia giudiziaria che riceve la querela avviserà il querelante che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (cfr. nuovo art. 153 *bis* c.p.p.).

Il quinto comma dell'articolo 153 *bis* chiarisce che *"quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto la querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente"*. La rilevante conseguenza pratica è che, in assenza di elezione di domicilio o nel caso di sua inidoneità, tutte le notifiche verranno eseguite tramite deposito presso la segreteria del pubblico ministero.

La polizia giudiziaria che procede alla ricezione della querela provvederà a sollecitare l'elezione di domicilio della persona offesa, anche con indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico qualificato in tutti i casi in cui risulti che la persona offesa sia residente all'estero o dimori o abbia un lavoro all'estero e sia un professionista iscritto ad un albo professionale (e dunque con l'obbligo di dotarsi di indirizzo p.e.c.);

**b) persona offesa non querelante:** nel caso di persona offesa non querelante, non essendovi stata l'occasione per una elezione di domicilio, non possono, in pratica, trovare applicazione le regole rassegnate al punto b). La riforma interviene anche su questo aspetto con il nuovo articolo 154 c.p.p., che prevede che le notifiche andranno fatte nel domicilio che la persona offesa potrà eleggere in qualunque momento, esercitando una facoltà che può sempre coltivare.

Anche in questo caso si prevede la possibilità di una notifica a mezzo posta elettronica certificata. Ove non abbia eletto domicilio, le notificazioni verranno effettuate presso l'eventuale difensore nominato. In caso di mancanza anche di un difensore, o se il domicilio eletto è inidoneo, la notifica si perfeziona con il semplice deposito nella segreteria del pubblico ministero.

Particolare attenzione meritano, con riferimento ai compiti della polizia giudiziaria, le nuove disposizioni che la riforma ha introdotto, modificando l'art. 148 c.p.p., in tema di organi delle notificazioni.

Al riguardo, se da un lato è rimasta ferma la regola generale secondo cui *"Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni"* (cfr. comma 5 art. 148 c.p.p.) e che *"La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria solo nei casi previsti dalla legge"*, dall'altro, è stato espressamente previsto che *"Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o di provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o tenuta ad eseguire"* (cfr. art. 148 comma 6 c.p.p.).

Inoltre, per ragioni legate alla nuova configurazione del SICP, e quindi al fine di implementare più celermente la registrazione della ndr. oltre che per comprensibili ragioni legate alla speditezza delle indagini, specie patrimoniali ed economico-finanziarie, si richiede alla Polizia Giudiziaria di indicare sempre nella informativa di reato oltre alle generalità complete dell'indagato, anche il suo codice fiscale.

## **Paragrafo 5**

### **Il compimento di atti a distanza**

Il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ha previsto la possibilità per l'autorità giudiziaria di disporre con decreto motivato il compimento di atti a distanza o la partecipazione a distanza di una o più parti processuali al compimento dell'atto o alla celebrazione di un'udienza. In tali ipotesi si applicherà la disciplina del nuovo art.133 *ter* c.p.p.

Già prima del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 il nostro ordinamento ha disciplinato, invero, forme e casi di partecipazione a distanza all'udienza. L'art. 146 *bis* delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, in particolare, ha già da tempo previsto la partecipazione a distanza al processo dei detenuti per delitti di cui all'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p. e dei detenuti per delitti di cui all'art. 407, comma 2 lett. a), c.p.p., nonché dei detenuti in regime di 41 *bis* O.P. e dei collaboratori di giustizia. Lo stesso articolo 146 *bis* delle disposizioni di attuazione del c.p.p., al comma 1 *quater*, consente al giudice di disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessaria evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualsiasi titolo in stato di detenzione presso istituto penitenziario.

Nel circondario del Tribunale di Potenza, forme di partecipazione a distanza sono state ampiamente sperimentate e praticate durante la prima fase pandemica in relazione alle udienze di convalida degli arresti e dei fermi e alle udienze penali.

E' bene evidenziare, tuttavia, che il decreto legislativo n. 150/2022 ha di fatto escluso ipotesi di integrale "dematerializzazione" dell'udienza, in particolare prevedendo che essa possa essere celebrata in un ambiente totalmente virtuale, gestito dal giudice e dai suoi ausiliari in un luogo diverso dall'aula di udienza. La partecipazione a distanza si sostanzia, infatti, non nella creazione di un'aula di udienza virtuale, ma nella realizzazione di un "*collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza, o l'ufficio giudiziario, e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza*". I difensori delle parti parteciperanno all'atto a distanza, di regola, collegandosi dai rispettivi studi, o da altro luogo, purché idoneo. Dovrà essere comunque assicurato il diritto dei difensori di essere presenti nel luogo in cui si trova l'assistito, nonché di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

Con riferimento agli atti di indagine del pubblico ministero, è stata espressamente prevista la possibilità di partecipazione a distanza al compimento dell'atto in relazione al conferimento di incarico relativo ad accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p., comma 3*bis*) e all'interrogatorio dell'indagato, anche delegato (art. 370 comma *ibis*).

Per l'attività della polizia giudiziaria, in aggiunta all'ipotesi appena ricordata, si è prevista la possibilità di partecipazione a distanza per l'assunzione delle sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 comma 4 *bis* c.p.p.). Requisito comune della disciplina di tali atti mediante partecipazione a distanza è che la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore (in caso di interrogatorio) o le parti (in caso di accertamenti tecnici irripetibili) vi consentano.

La normativa sulla partecipazione a distanza non è invece espressamente richiamata in relazione all'assunzione di informazioni di persone informate sui fatti da parte del pubblico ministero ex art. 362 c.p.p. o da parte della p.g. ex art. 350 c.p.p.. tuttavia, tale silenzio legislativo non sembra doversi interpretare come volontà di escludere l'assunzione di informazioni dalla persona informata sui fatti dall'ambito di applicazione dell'istituto in parola. Infatti, al di là degli specifici richiami delle singole norme del codice, l'introduzione di una disciplina generale, mediante inserimento di un nuovo Titolo II bis nel codice di procedura penale (con i citati articoli 133*bis* e 133*ter*), sembra consentire all'autorità giudiziaria

di disporre la partecipazione a distanza al compimento di singoli atti o alle udienze in via generalizzata, «salvo che sia diversamente previsto» (in questo senso, infatti, dovrebbe leggersi l'inciso iniziale dell'art. 133bis). Tra questi, pertanto, ben vi potrebbe rientrare l'assunzione di informazioni "a distanza" mediante collegamento presso l'ufficio di polizia giudiziaria del luogo in cui si trova il soggetto da escutere (diverso rispetto a quello in cui si trova la polizia giudiziaria procedente).

A tale interpretazione non appare ostativa la circostanza che il citato art. 133 bis c.p.p. preveda la partecipazione a distanza di una o più "parti". Ed in questo senso, infatti, si rileva, da un lato, che nella fase delle indagini preliminari e fisiologico che non ci siano "parti" processuali e, dall'altro lato, che richiedere il consenso delle (future) parti anche per gli atti da compiere nel corso delle indagini preliminari confliggerebbe con la segretezza di tale fase procedimentale.

E' opportuno segnalare che la decisione di autorizzare il compimento di un atto a distanza, o la partecipazione di una o più parti a distanza, deve essere assunta dall'autorità giudiziaria con decreto motivato, non potendo la polizia giudiziaria assumere al riguardo alcuna autonoma iniziativa.

**La polizia giudiziaria.** in concreto, dovrà attrezzarsi per permettere il collegamento audiovisivo presso i propri uffici dei soggetti che partecipano a distanza all'atto o all'udienza, nonché per dotarsi di idonei strumenti tecnici per permettere l'esercizio delle menzionate facoltà difensive, non escludendo l'uso del telefono per chiamate tra assistito e suo difensore prima e durante l'interrogatorio. (art.133 ter, comma 3, c.p.p.). Quanto poi agli aspetti operativi e alle incombenze che saranno demandate alla polizia giudiziaria la normativa prevede, anzitutto, che il decreto dell'autorità giudiziaria che dispone la partecipazione a distanza debba essere notificato alle parti almeno tre giorni prima della data fissata per il compimento dell'atto o per la celebrazione dell'udienza. Il decreto, inoltre, andrà comunicato alle «autorità interessate», tra le quali -in prima luogo- i dirigenti degli uffici giudiziari o degli uffici di polizia giudiziaria con cui andrà, di regola, disposto il collegamento. Prima del compimento dell'atto (salvo che sia diversamente disposto dall' autorità giudiziaria), la polizia giudiziaria dovrà procedere all'attestazione delle generalità delle persone collegate a distanza. Tale incombenza sarà prerogativa di un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria. In ogni caso, la scelta dell'ufficiale di polizia giudiziaria non potrà cadere su chi svolge o abbia svolto attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti. Inoltre, l'ufficiale di polizia giudiziaria dovrà procedere alla redazione del verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136 c.p.p., dando atto dell'osservanza delle disposizioni sul rispetto delle modalità tecniche richieste dalla norma per il collegamento audiovisivo (soprattutto quanto all'attuazione del contraddittorio e alla contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle parti di cui si è detto sopra) e per la partecipazione all'atto dei difensori delle parti, nonché delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.

## Paragrafo 6

### Nuove garanzie per l'indagato e nuovi doveri informativi da parte di PM e Polizia Giudiziaria

Nuove garanzie e nuovi doveri impongono a PM e Polizia Giudiziaria nuovi obblighi. In particolare, la riforma processuale in esame non solo obbliga i predetti organi ad avvisare gli indagati e le parti offese di diritti e facoltà già previsti dal sistema, ma prevedendone di nuovi, impone che anche di tali nuovi diritti e facoltà sia dato avviso alla parte offesa ed all'indagato.

In primo luogo la polizia giudiziaria, all'atto di acquisirne la querela, dovrà informare la persona

offesa che, come previsto dall'art. 90bis, comma I lett. *n-bis*, c.p.p., "la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela" e che, ai sensi dell'art. 90 bis, comma 1 lett. *p-ter*, c.p.p., "la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita della querela".

Tale ultimi oneri informativi (ai sensi dell'art. 90 bis, comma I, lettere *n-bis* e *p-ter*, c.p.p.) non dovranno essere estesi ai casi di reati procedibili di ufficio e, pertanto, non suscettibili di remissione di querela, sia pure in forma tacita.

Nondimeno, con riferimento alla persona offesa dal reato, l'art. 90 bis c.p.p., così come novellato, prevede che la stessa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente riceva, in una lingua a lei comprensibile informazioni anche in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 90 bis, comma I lett. *p-bis*, c.p.p.). In concreto, sarà cura della polizia giudiziaria, all'atto di raccogliere per iscritto la denuncia o la querela spartita oralmente dalla persona offesa, o all'atto di ratificare la denuncia o la querela presentata per iscritto dalla persona offesa, informare adeguatamente (dandone traccia per iscritto) il denunciante o querelante della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Così, con riferimento alla persona sottoposta alle indagini, la stessa deve essere informata per iscritto, dalla polizia giudiziaria, all'atto del suo arresto o fermo, "della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa" (artt. 386, comma 3 lett. *i-bis*, c.p.p.). Analoga informazione, nel corso delle indagini, l'indagato deve ricevere dall'autorità giudiziaria con l'avviso di conclusione delle indagini (art. 415 bis, comma 3 bis, c.p.p.) e nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 447 c.p.p. nel caso sia stata avanzata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte di applicazione di pena nel corso delle indagini preliminari.

## Paragrafo 7

**Tempestiva indicazione da parte della polizia giudiziaria alla AG, delle complete generalità di nuovi soggetti indiziati di reato emersi nel corso delle intercettazioni e più in generale delle indagini.**

Senza entrare in una approfondita disamina della riforma nella parte in cui vengono rivisitati gli istituti processuali collegati alla iscrizione delle notizie di reato ed alla indicazione dei soggetti a cui eventualmente le stesse sono attribuite (analisi questa che sarà svolta da questo Ufficio in successiva direttiva) giova in questa sede osservare soltanto che il legislatore ha previsto una serie di meccanismi di controllo sulla tempestività delle iscrizioni che possono condurre fino alla dichiarazione di inutilizzabilità di (alcuni) atti d'indagine.

Ne segue che in questo contesto, compito della Polizia Giudiziaria, è quello di comunicare tempestivamente le complete generalità del nuovo soggetto nei cui confronti sono emersi indizi di reato nel corso di specifiche indagini alla stessa delegate (non ovviamente, quelle relative a soggetti nei cui confronti sono emersi indizi nel corso, ad esempio, di un interrogatorio o di una assunzione d'informazione, o di un confronto svolto dal PM, sia pure con l'assistenza della p.g, poiché in questi casi sarà, eventualmente, il PM a richiedere alla polizia giudiziaria di fornire le complete generalità del soggetto indiziato). Egualmente, ove emergono indizi di un nuovo reato a carico di soggetto già iscritto

e nei cui confronti già si procede, la polizia giudiziaria dovrà tempestivamente comunicare al PM l'esistenza di tali indizi in relazione al nuovo reato emerso .

Sul punto è poi necessario chiarire che sia l'indicazione delle generalità del nuovo soggetto indiziato che quella degli indizi di un nuovo reato emersi a carico di soggetto nei cui confronti già si procede da parte della Polizia Giudiziaria è necessaria, per l'appunto, quando emergono *indizi*, indizi che non vanno confusi con i meri sospetti né con le ipotesi investigative (per quanto ragionevoli). In altri termini è necessario che esistano delle fonti di prova (una persona informata sui fatti, un documento ritrovato nel corso di una perquisizione, anche una semplice conversazione intercettata purché abbia i requisiti della concretezza, della affidabilità e non sia semplicemente il portato di un sentito dire di cui non è chiara la fonte) che colleghino in modo ragionevole un soggetto alla consumazione di uno specifico reato. Una diversa interpretazione della normativa condurrebbe ad una proliferazione di iscrizioni per fatti insussistenti ovvero nei confronti di soggetti nei cui confronti mai si potrà procedere, che è in antitesi con le finalità di garanzia dell'iscrizione.

Si ripete: l'iscrizione deve riguardare i soggetti indiziati e non quelli sospettati. E quando emergono tali indizi l'iscrizione deve essere quanto più tempestiva possibile e senza possibilità di dilazioni, ma se gli indizi non sono tali, sono mere congetture o il portato di informazioni o interlocuzioni la cui fonte di conoscenza è ignota, l'iscrizione non deve essere fatta né presto né tardi.

E se, certamente, l'individuazione di un nuovo indiziato o gli indizi di un nuovo reato possono emergere dallo svolgimento di una perquisizione delegata piuttosto che da una assunzione d'informazioni svolta dalla pg, l'ambito in cui ciò può avvenire più frequentemente è quello delle intercettazioni. In quest'ultimo caso, al più tardi in occasione della prima richiesta di proroga da parte della polizia giudiziaria, devono essere fornite le generalità del nuovo soggetto indiziato e l'indicazione del reato attribuito.

Infine - attesa la delicatezza della materia e la circostanza che comunque dovrà essere il PM a valutare la doverosità della iscrizione - ove la polizia giudiziaria ritenga la sussistenza di indizi (intesi nel senso sopra indicato) a carico di un nuovo soggetto ovvero indizi di un nuovo reato a carico di soggetto già iscritto, si richiede alla PG dopo avere esposto le nuove emergenze investigative di utilizzare sempre la dicitura "valuti codesta AG se gli indizi sopra menzionati siano idonei a procedere nei confronti di tizio o caio (indicando le complete generalità) per i reati di ....(indicando le norme penali violate)".

**I Comandi e gli Uffici superiori provvederanno all'inoltro della presente Direttiva ai Comandi e Uffici subordinati.**

**Il Procuratore distrettuale della Repubblica**  
**Francesco Curcio**

